Studio Battaglioni

Circolare
Agosto

2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di agosto pag. 2
- Proroga della scadenza dei versamenti al 20 agosto 2007 pag. 5
- Manovra fiscale – approvato il decreto sul Tesoretto pag. 6
- Indennità suppletiva di clientela – il nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate pag.11
- Invio telematico dei corrispettivi per i soggetti minimi in franchigia pag.12
- Diritto di superficie e scorporo dei terreni pag.13
- La detrazione al 36% alle luce della recente risoluzione ministeriale n. 167/07 pag.14
- *Privacy* per le piccole e medie imprese pag.15

I formulari operativi

- *Check list* di verifica di eventuali criticità nel trattamento dei dati personali all'interno dell'azienda pag. 18

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Agenti di commercio e case mandanti: i criteri contabili e fiscali d'imputazione delle provvigioni pag.20

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 agosto al 15 settembre 2007 pag.26

Informative e news per la clientela di studio

Interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2007 – 31 dicembre 2007. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione del 7% prevista dall'art. 5, co. 1 del citato decreto, è pari al 4,07%. Il saggio degli interessi di mora sale pertanto dal 10,58%, in vigore per il periodo 1° gennaio 2007 – 30 giugno 2007, all'11,07%, per il periodo 1° luglio 2007 – 31 dicembre 2007.
(Ministero Economia e Finanze, Comunicato, G.U. n. 175 del 30/07/2007)

Contro la deduzione forfetaria sull'auto del professionista non è ammessa prova contraria
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, considerata la difficoltà sul piano operativo di verificare l'eventuale uso promiscuo e di quantificare il reale utilizzo delle autovetture per lo svolgimento della professione, il Legislatore ha previsto la deduzione forfetaria nella misura del 25% dei costi connessi all'acquisto ed alla gestione di tali beni, a prescindere dalla circostanza dell'effettiva destinazione del bene per finalità connesse con l'esercizio dell'attività professionale. In tale ottica non è compatibile, pertanto, la prova contraria, ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare l'esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della professione.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 190, 27/07/2007)

No al *reverse charge* per il noleggio e l'installazione di ponteggi per conto terzi
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora una ditta che svolga attività di installazione di ponteggi per conto terzi, attività rientrante nella sezione F della tabella Atecofin, provveda al loro noleggio e relativa installazione, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 187, 26/07/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – giugno 2007
L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2007. L'indice è pari a 129,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,6%.
(Istat, Comunicato del 13/07/2007, G.U. n. 166 del 19/07/2007)

Durc solo per edilizia e agricoltura
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti, ha affermato che nelle more dell'uscita del decreto attuativo del co. 1175 della Finanziaria 2007, che prevede a partire da luglio 2007 la possibilità di usufruire delle agevolazioni normative e contributive solo per le aziende in possesso del Durc, tale previsione è applicabile solo alle aziende operanti nel settore edile e agricolo. Il Ministero sottolinea, inoltre, che per usufruire di tali benefici è necessario il rispetto delle altre condizioni di legge e degli accordi e contratti collettivi.
(Ministero del lavoro e previdenza sociale, Nota, 17/07/2007)

***Reverse charge* dipende dall'attività svolta e non dal codice attività**

L'inversione contabile non si applica in caso di contratti di fornitura con posa in opera per carenza del requisito oggettivo costituito dalla presenza di un contratto di subappalto di servizi nei confronti di imprese del comparto dell'edilizia. Qualora la impresa subappaltatrice svolga un'attività rientrante nella sezione F della tabella Atecofin pur senza avere adottato il codice attività relativo, il sistema del *reverse charge* si rende applicabile. Con riguardo alle ATI (associazioni temporanee di impresa) un'autonomia soggettiva si verifica solo quando le imprese si comportano in modo unitario ed indistinto nell'esecuzione dell'appalto, sia all'interno del raggruppamento che nei confronti dei terzi: in tali casi, le imprese consorziate possano fatturare direttamente all'appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del *reverse charge*.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 172, 13/07/2007)

Riscossione accentrata dei compensi anche per odontoiatri, medici e dentisti

I commi da 38 a 42 della Legge finanziaria per l'anno 2007 hanno introdotto l'obbligo dal 1° marzo 2007 della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte in strutture sanitarie private, al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per struttura sanitaria privata si intende l'attività svolta in campo sanitario e veterinario da qualsiasi soggetto organizzato, indipendentemente dalla modalità organizzativa. Pertanto, gli odontoiatri, i medici e i dentisti, organizzati in studi individuali o associati, sono compresi in tale disciplina.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 171, 13/07/2007)

Detrazione Irpef per ristrutturazioni anche senza costo della manodopera in fattura

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'obbligo di indicazione del costo della manodopera nella fattura relativa agli interventi di ristrutturazione: non è causa di decadenza dall'agevolazione Irpef l'assenza di tale indicazione nella fattura di acconto, fermo restando l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera nella fattura emessa a titolo di saldo, nella quale dovrà farsi riferimento alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche di eventuali subappaltatori. I chiarimenti forniti riguardano anche il limite di spesa complessivo per le diverse unità, il limite di spesa per le parti comuni e gli adempimenti per fruire della detrazione.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 167, 12/07/2007)

Fatturazione elettronica: modalità di assolvimento degli obblighi fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla procedura di conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti, fornendo precisazioni in merito agli adempimenti preliminari all'attivazione del servizio, alla tipologia dei documenti oggetto della conservazione sostitutiva, alla tempistica della conservazione e ad accessi, ispezioni e verifiche. Uno dei principali chiarimenti riguarda l'incaricato della conservazione dei documenti informatici: il contribuente che affidi il processo di conservazione a soggetti terzi continuerà a rispondere direttamente nei confronti del Fisco, senza che possa opporre eventuali inadempienze del soggetto incaricato, fatta salva l'ipotesi di concorso di persone nell'illecito.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 161, 09/07/2007)

Indennità suppletiva di clientela deducibile solo nell'esercizio in cui è corrisposta

Gli accantonamenti operati dalle società ai fini dell'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta agli agenti e ai rappresentanti di commercio in caso di scioglimento anticipato del contratto per iniziativa della società, sono deducibili solo nell'esercizio in cui l'indennità viene concretamente corrisposta. L'Agenzia delle Entrate si è così adeguata all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenze nn. 24973/06 e 1910/07) in materia di deducibilità degli accantonamenti ai fondi, ai fini della determinazione del reddito di impresa, modificando la precedente posizione assunta con la R.M. n. 59/04, che consentiva la deducibilità dell'accantonamento nei limiti dell'importo massimo previsto dall'art. 1751, co. 3 c.c.. Tale indennità costituisce un costo meramente eventuale e va considerata componente deducibile solo nell'esercizio in cui è erogata.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 42, 06/07/2007)

Lo scontrino fiscale delle farmacie non viola la *privacy* dei contribuenti

Dal 1° luglio 2007 il beneficio fiscale relativo all'acquisto di medicinali è riconosciuto a condizione che la spesa sia certificata con fattura o con "scontrino parlante" da cui risulti anche il codice fiscale del destinatario. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sul documento fiscale deve essere espressa la denominazione del farmaco e precisa che l'A.F. è inserita dal Codice della *privacy* tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei dati sensibili dei contribuenti, tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 156, 05/07/2007)

***Bonus* energia: opzione tra la detrazione del 36% e quella del 55%**

I contribuenti possono usufruire della agevolazione Irpef del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione economica degli edifici solo nel caso in cui non abbiano già fruito per gli stessi interventi della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Il D.M. del 19 febbraio 2007 ha stabilito che le detrazioni del 55% spettano a condizione che i contribuenti acquisiscano per le spese sostenute nell'anno 2007 l'asseverazione di un tecnico abilitato e trasmettano all'Enea copia dell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Non è, invece, necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 152, 05/07/2007)

Estensione del *reverse charge* alle cessioni di fabbricati strumentali

Un decreto del Ministero dell'Economia e Finanze ha esteso, a decorrere dal 1° ottobre 2007, l'applicabilità del meccanismo del *reverse charge* alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. Il Ministero dell'Economia ha, pertanto, ampliato le ipotesi di applicazione dell'inversione contabile negli scambi interni, dando attuazione alla direttiva 69/2006/Ce: l'imprenditore e il professionista che acquisteranno un immobile strumentale dopo il 1° ottobre 2007, per il quale il cedente nell'atto di acquisto abbia manifestato l'opzione per l'imponibilità ad Iva, dovranno applicare il meccanismo dell'inversione contabile senza dover anticipare l'imposta.

(Ministero dell'Economia e Finanze, Decreto 25/05/2007, G.U. n. 152 del 03/07/2007)

Presunzione di distribuzione in nero tra i soci di utili extracontabili

La Corte di Cassazione ha chiarito che la presunzione semplice *ex* art. 2729 c.c. della attribuzione di utili extracontabili ai soci sulla base della ristretta base familiare della composizione della società è legittima qualora la compagine sociale sia stata già accertata e sussista un accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, che costituisca il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi. Trattandosi di presunzione relativa, resta comunque nella disponibilità dei contribuenti la possibilità di fornire la prova contraria.

(Corte di Cassazione, Sentenza n. 14219, 19/06/2007)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROROGA DELLA SCADENZA DEI VERSAMENTI AL 20 AGOSTO 2007

Al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei pagamenti scadenti nel periodo delle vacanze estive, il comunicato stampa, emesso in data 1 agosto 2007 dall'Agenzia delle Entrate, anticipa il contenuto di un apposito decreto, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dispone il differimento al 20 agosto 2007 dei pagamenti fissati nel periodo dal 01 al 20 agosto stesso.

Tale proroga riguarda, tra l'altro,

- ✓ le imposte sui redditi (si pensi ai pagamenti rateali);
- ✓ le ritenute alla fonte dovute dai sostituti di imposta;
- ✓ le addizionali regionali e comunali;
- ✓ l'Irap;
- ✓ l'Iva mensile di luglio e quella del secondo trimestre 2007;
- ✓ i contributi e premi Inps per dipendenti, collaboratori e gestioni previdenziali di artigiani e commercianti;
- ✓ l'Inail;
- ✓ l'Inpdai ed ogni altro versamento da effettuarsi per il tramite del modello F24.

Vale, invece, la pena di rammentare che rimane fissata al giorno 8 agosto 2007 la scadenza per i versamenti legati alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti interessati da studi di settore che, come noto, hanno già beneficiato di un precedente differimento dei termini.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MANOVRA FISCALE – APPROVATO IL DECRETO SUL TESORETTO

Con un *tour de force* tipico dei giorni che precedono la pausa estiva del Parlamento, giunge al traguardo il *c.d. decreto sul tesoretto*[1] (D.L. n. 81 del 02.07.2007) all'interno del quale, per effetto di emendamenti introdotti ricorrendo alla fiducia, sono state introdotte numerose disposizioni di natura fiscale.
Nella tabella che segue, presentiamo un breve sunto dei principali contenuti della disposizione, rinviando alle prossime circolari per gli opportuni approfondimenti (si tenga presente che la numerazione degli articoli potrebbe subire una modifica a seguito della approvazione definitiva al Senato).

Art. 1 Maggiori entrate	Si collega l'impiego delle maggiori entrate, rispetto a quelle stimate, ad obiettivi generali di equilibrio della finanza pubblica, con un rinvio al DPEF per il periodo 2008 – 2011 che dovrebbe trovare una prima realizzazione nella prossima Legge finanziaria.	
Art. 1-bis Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 4-bis	• Per effetto dell'avanzo di entrate, si introducono deroghe, per il solo anno 2007, nei conteggi per la verifica del rispetto del patto di stabilità (equilibrio finanziario degli enti locali). • Modificate le regole per il trasferimento di fondi ai Comuni, di recente introdotte con il D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006. • Eliminati particolari vincoli per la riassegnazione di fondi ad enti pubblici non territoriali. • Previsti specifici fondi per il Ministero degli Interni e per quello dei Trasporti.	
Art. 5 Interventi in materia pensionistica	**Incremento pensioni per soggetti con età avanzata**	A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti: – con età pari o superiore a 64 anni; – che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria; – che non possiedano un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; spetta una somma aggiuntiva da € 262 a € 392 per il 2007 e da € 336 a € 504 dal 2008, rapportata agli anni di contribuzione e corrisposta dall'Inps o da altro ente che eroga la pensione stessa. La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a € 156, dell'incremento delle maggiorazioni sociali.

[1] L'appellativo che è stato affibbiato al provvedimento deriva dal fatto che le disposizioni in esso contenute dovrebbero avere lo scopo di ridistribuire l'eccedenza di gettito che si è determinata per effetto delle precedenti manovre poste in essere dal Governo.

	Pensioni soggetti disagiati	Con effetto dal 1°gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a € 580 al mese per tredici mensilità.
	Fondo per riscatti e totalizzazione	A decorrere dall'anno 2008 è istituito un fondo per il supporto di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo.
Art. 6 ***Art. 7*** ***Art. 8***	Interventi in materia di incremento dei fondi già stanziati dalla Finanziaria 2007 per particolari settori (lotta contro l'AIDS, istituto per gli studi ed esperienze di architettura navale, viabilità, edilizia universitaria, ecc.).	
Art. 8-bis ***Incentivi alle imprese***	Interventi in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa (riattivazione o implementazione di fondi, criteri per la ridistribuzione delle risorse e per l'utilizzo dei fondi inoptati).	
Art. 9 ***Art. 10*** ***Missioni internazionali e personale militare***	• Autorizzazione per il finanziamento di particolari missioni internazionali cui partecipa l'Italia. • Previsione di nuovi criteri numerici per la promozione a ruoli di colonnello per l'Aeronautica militare.	
Art. 11 ***Scuola e Università***	Autorizzazione di incrementi di spesa per le supplenze brevi e proroga dell'utilizzo dei criteri di spesa in ambito universitario.	
Art. 12 ***Autotrasporto merci***	Previsione della possibilità di erogazione di supporti al settore dell'autotrasporto sotto forma di: • crediti da spendere in compensazione; • contributi diretti. Previsione delle modalità di recupero dei *bonus* illegittimamente goduti per gli anni 1992, 1993 e 1994.	
Art. 13 ***TFR***	Autorizzato lo sblocco delle anticipazioni su TFR, entro limiti quantitativi, nel settore pubblico.	
Art. 14 ***Variazioni compensative***	Prevista la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare le eccedenze di determinati capitoli per far fronte alle necessità di altri, a fronte del principio della invarianza totale della spesa.	
Art. 15 ***Interventi urgenti***	**Co. da 1 a 1-*ter* Pesca e settore ittico**	– Autorizzato lo stanziamento di ulteriori contributi per il personale marittimo imbarcato su pescherecci operanti in zone di mare ove sia prevista l'interruzione della pesca al fine dell'attuazione del fermo biologico. – Estensione, al settore della pesca, del credito di imposta di cui all'art. 1, co. da 271 a 279 della Finanziaria 2007.
	Co. 2 Aggiornamento rendite agrarie	– Persone fisiche e società semplici interessate dall'incremento delle rendite agrarie predisposto dal D.L. n. 262/06 (art. 2, co. da 33 a 35), possono regolarizzare i maggiori tributi dovuti per il periodo 2006 mediante versamento delle maggiori imposte (a saldo ed in acconto), maggiorate di interessi ma senza sanzioni, **entro il termine del 30.11.2007**.

	Co. 3 **Ricorso contro le nuove rendite**	Il termine per la presentazione del ricorso contro i nuovi estimi viene **spostato al 30.11.2007**, rispetto al precedente termine del 01.06.2007 (coincidente con il 60° giorno dalla pubblicazione in G.U. del comunicato di completamento delle operazioni di aggiornamento catastale).
	Co. 3-*bis* **Valore probatorio degli indicatori di normalità economica**	I maggiori ricavi o compensi forniti dal software Gerico in relazione agli indicatori di normalità economica sperimentali non possono legittimare un accertamento automatico da parte dell'ufficio (in caso di non congruità del contribuente); gli stessi, infatti, per previsione normativa costituiscono esclusivamente presunzioni semplici, con la conseguenza che spetta all'ufficio motivare e fornire gli elementi di prova per gli scostamenti riscontrati. Nulla è mutato, invece, per gli scostamenti rispetto alla misura base di Gerico.
	Co. 3-*ter* **Elenchi clienti e fornitori**	**Semplificazioni per il periodo di imposta 2006:** previsto l'esonero dalla presentazione degli elenchi per: – imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata; – soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali e all'anagrafe delle ONLUS. **Semplificazioni per il periodo di imposta 2007:** – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verrà emanato apposito provvedimento per stabilire le agevolazioni spettanti ai soggetti di cui sopra per l'anno 2007.
	Co. 3-*quater* **Fabbricati rurali**	Rinviato dal 30.06.2007 al 30.11.2007 il termine per provvedere all'accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità (art. 2, co. 38, D.L. n. 262/06).
	Co. da 4 a 6-*ter* **Disposizioni varie**	– Proroga di termini in materia di tutela ambientale. – Proroga di termini in tema di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali. – Istituzione del Fondo rotativo per il credito ai giovani, per agevolare il rilascio di garanzie ad enti finanziari in relazione a soggetti di età compresa tea i 18 ed i 40 anni. – Modifiche ai termini in tema di patrimonio immobiliare statale e alle disposizioni per la razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento dei Ministeri.
Art. 15-bis ***Irap, Iva auto, costi auto***	**Co. da 1 a 3** **Irap**	– Modifica alle regole di deducibilità degli interessi passivi per le banche ed altri enti e società finanziarie, con raccordo con le voci del bilancio finanziario. – Modifica alle regole di deducibilità degli interessi passivi delle società finanziarie la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società industriali (*holding*). – Prevista la deduzione di € 5.000 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato anche per le banche, gli enti finanziari e le società di assicurazione. – Prevista la deduzione dei contributi previdenziali relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato anche per le banche, gli enti finanziari e le società di assicurazione.

		– Eliminata la previsione di necessaria autorizzazione comunitaria per le deduzioni a *forfait* e per i contributi previdenziali dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. – Previsione della applicabilità retroattiva delle modifiche di cui sopra (sono favorevoli al contribuente); si può tenere conto dei nuovi criteri ma solo in sede di determinazione della seconda o unica rata di acconto Irap per il 2007.
	Co. 4 e 5 Tutela e sostegno della maternità e paternità	Allargate, a decorrere dal 01.07.2007, al settore del credito e dell'assicurazione, oltre che a quello dell'industria già previsto, le norme di favore contenute nel Testo Unico delle riposizioni in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001).
	Co. 6 Copertura finanziaria	Disposizione legata alla copertura finanziari delle disposizioni in tema di Irap, anche mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla autorizzazione comunitaria alla detrazione forfetaria dell'Iva nel settore delle auto.
	Co. 7 e 8 Deduzione futura dei costi auto	Il regime fiscale dei costi auto, per il periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, viene modificato come segue: – quantificazione del *fringe benefit* per auto in uso promiscuo ai dipendenti: 30% della tabella ACI per 15.000 chilometri; – mezzi non esclusivamente strumentali per le imprese (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) e per i professionisti: 40% nel limite dei tetti massimi di spesa nel caso di acquisto; – agenti e rappresentanti di commercio: deduzione all'80% nei limiti dei tetti massimi di spesa per l'acquisto; – veicoli dati in uso a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: deduzione del 90% dei costi.
	Co. da 9 a 11 Recupero costi auto 2006 e calcolo acconti	I costi auto, per il periodo di imposta in corso al 03.10.2006, divengono deducibili (in modo "postumo") nelle seguenti misure: • per le aziende: 20%; • per i professionisti: 30%; • per le auto concesse in uso al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta: 65%. Le maggiori deduzioni saranno recuperate nel periodo di imposta in corso alla data del 27.06.2007 e di essi si tiene conto in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto a novembre 2007. Per il periodo di imposta 2007, gli acconti possono essere calcolati senza tenere in considerazione la indeducibilità dei costi auto prevista dal D.L. n. 262 per il periodo 2006. L'intera procedura del recupero dei costi auto è monitorata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
	Co. da 12 a 14 Rimborso Iva auto	Viene autorizzata la spesa per il finanziamento del rimborso Iva auto, da presentarsi con istanza telematica entro il prossimo 20 settembre, oppure con istanza cartacea analitica entro il 15.11.2008.
Art. 16 Tasse e diritti marittimi	Previsti i criteri direttivi per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, in sostituzione dei criteri già dettati nella Finanziaria 2007. E' prevista l'emanazione di un regolamento entro il 30.10.2007.	

Art. 17 Copertura finanziaria	Norme per la copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti dal decreto.
Art. 18 Entrata in vigore	Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in G.U. (n. 151 del 02.07.07).
Legge di conversione	• La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.. • Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 67 del 28.05.07 (il decreto legge prevedeva esclusivamente in ordine alla mancata necessità di autorizzazione comunitaria per la concessione degli sgravi Irap legati al *c.d. cuneo fiscale*).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA – IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate cambia il proprio orientamento relativamente alla deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela che spetta agli agenti al termine del rapporto di agenzia.
Per inquadrare il problema è necessario porre alcune osservazioni preliminari.
Al termine del rapporto di agenzia, all'agente di commercio possono spettare almeno due diversi tipi di indennità, dovute proprio in virtù dell'interruzione del rapporto:

1. ***l'indennità per la risoluzione del rapporto***, dovuta all'agente in ogni caso, tranne in quelle situazioni in cui il medesimo abbia commesso gravi violazioni nel rapporto con il mandante;
2. ***l'indennità suppletiva di clientela,*** dovuta all'agente se il contratto si scioglie a iniziativa del mandante, in assenza di responsabilità in capo all'agente, ovvero dovuta in caso di dimissioni per invalidità permanente o maturazione della pensione di vecchiaia.

Evidentemente l'indennità *sub* 1. è sempre dovuta, mentre quella *sub* 2. lo è solo al ricorrere di circostanze non generalizzate.
Nel primo caso, in costanza di mandato, il mandante opera per competenza degli accantonamenti al fondo indennità agenti che, essendo effettuati a fronte di un evento certo, sono fiscalmente deducibili. Lo stesso comportamento, sotto il profilo civilistico, tiene il mandante anche nel secondo caso ma, sulla deducibilità fiscale dell'accantonamento in corso di mandato, l'Agenzia delle Entrate ha assunto posizioni diverse. Fino a un certo momento essa era stata negata – si sottolinea: non essendo in discussione, ne allora ne ora, la sua deducibilità al momento in cui, al termine del rapporto di agenzia, essa si manifesta come dovuta – partendo dal presupposto che il componente negativo non aveva i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità che, ai sensi dell'art. 109 del Tuir, legittimano in generale la deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito. Poi tale orientamento si è modificato, rendendone legittima la deducibilità, e ciò con la R.M. n. 59/E del 2004. Sulla questione, peraltro, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con due sentenze (24973 del novembre 2006 e 1910 del gennaio 2007), ha ritenuto non deducibili gli accantonamenti operati in corso di mandato per indennità suppletiva di clientela. L'Agenzia delle Entrate ha fatto proprio l'orientamento della Cassazione, diramando la circolare n. 42 del 6 luglio 2007 con la quale, cambiando il proprio orientamento favorevole, ha a sua volta negato tale deducibilità, ferma restando, si ribadisce, la sua deducibilità fiscale se l'indennità risulta poi dovuta al termine del mandato.
Tuttavia l'Amministrazione è andata oltre, poiché invita i contribuenti, che si sono conformati all'orientamento derivante dalla risoluzione del 2004, e che quindi hanno dedotto l'accantonamento per indennità suppletiva di clientela, a modificare le dichiarazioni già inviate, quindi ripresentandole, tenendo conto della sopravvenuta indeducibilità, e potendo per fare questo fruire del termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oltre che del ravvedimento operoso, senza che siano dovute sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI PER I SOGGETTI MINIMI IN FRANCHIGIA

Con comunicato stampa del 24 luglio scorso è stato annunciata, da parte delle Entrate, la pubblicazione in G.U. del provvedimento che disciplina le modalità di invio telematico dei corrispettivi relativi ai primi 8 mesi del 2007, per i soggetti che operano in regime di franchigia ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge Iva.
In sintesi, il particolare regime, regolato dal nuovo art. 32-*bis* della legge Iva, e introdotto dall'art. 37, co. 15 del D.L. n. 223/06, si rivolge alle persone fisiche residenti, in possesso di specifici requisiti, il principale dei quali è il limite di 7.000 Euro di volume d'affari annuo
Tra gli esoneri previsti dal nuovo regime naturale vi sono quelli relativi agli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva periodica e annuale, di registrazione di fatture emesse, corrispettivi, acquisti, di redazione della dichiarazione e della comunicazione annuale Iva.
Rimangono, invece, alcuni adempimenti, come riassunto nella C.M. n. 28/E/06, vale a dire:

- numerare e conservare le fatture di acquisto (e bollette doganali);
- certificare i corrispettivi, e di trasmetterli telematicamente alle Entrate;
- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per ogni altra operazione di cui si risulta debitori di imposta (come nelle autofatture *ex* art. 17, co. 3), con il conseguente obbligo di versamento dell'imposta relativa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In pratica, i contribuenti interessati dall'obbligo dovranno comunicare i seguenti dati:

- codice fiscale;
- numero di partita Iva **speciale** attribuito dall'Ufficio, solo se già registrata in anagrafe tributaria;
- mese solare di riferimento;
- **ammontare complessivo** dei corrispettivi conseguiti nel mese di riferimento;
- la presenza di **esportazioni** avvenute nel mese di riferimento.

La comunicazione, come precisato nel comunicato, va effettuata anche con riferimento ai mesi in cui vi sia assenza di corrispettivi, per consentire all'Amministrazione di verificare il rispetto dei requisiti per la permanenza nel particolare regime di franchigia.

Le scadenze fissate per l'invio telematico dei corrispettivi sono riassunte come segue:

Corrispettivi di	Termine per l'invio telematico
01.01.2007 – 31.08.2007	**25 settembre 2007**
ciascun mese successivo (a regime) *[Per esempio: 01.09.2007 – 30.09.2007]*	giorno **25** del mese successivo a quello di riferimento *[Nell'esempio: 25 ottobre 2007]*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DIRITTO DI SUPERFICIE E SCORPORO DEI TERRENI

L'art. 36, commi 7, 7-*bis* e 8 del D.L. n. 223/06 – così come modificato dal D.L. n. 262/06 – ha previsto che ammortamenti e canoni di leasing non sono interamente deducibili ma, al contrario, occorre scorporare una quota relativa al terreno su cui sorge il fabbricato e le relative pertinenze. Tale quota è fiscalmente indeducibile.

Diritto di superficie

Quando un'impresa è titolare di un fabbricato su di un terreno in diritto di superficie, essa è proprietaria del solo fabbricato che viene costruito su tale terreno e comunque sino all'esaurimento del diritto stesso: al termine del periodo pattuito, il diritto viene ad estinguersi e la titolarità del fabbricato si trasferisce al proprietario del suolo.

La R.M. n. 157/E del 5 luglio 2007 ha chiarito quale debba essere il trattamento dei fabbricati che sorgono su un'area detenuta dall'impresa in diritto di superficie; in particolare occorre distinguere:

- se il diritto ha durata **determinata** (anche se con opzione per il rinnovo), non occorre operare alcuno scorporo: ammortamenti e canoni di leasing sono interamente deducibili, così come il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie.
- se il diritto di superficie ha durata **indeterminata** (ossia non è previsto un termine per l'estinzione del diritto): il possesso del terreno sottostante è assimilato alla proprietà.

Diritto di superficie con durata indeterminata

La circolare citata puntualizza anche il corretto trattamento del costo connesso tanto al diritto di superficie quanto al fabbricato; in particolare:

- se il fabbricato è stato acquistato separatamente dal diritto di superficie, il diritto di superficie sarà indeducibile, mentre il fabbricato interamente deducibile
- se l'acquisto è unico (prezzo complessivo per il fabbricato che incorpora il diritto di superficie) verrà ammortizzato il costo complessivo, ma occorrerà applicare la percentuale forfetaria di scorporo del 20% o del 30%.

***Leasing* e diritto di superficie**

Altra questione che occorre ricordare è che le considerazioni appena proposte valgono tanto nel caso in cui il fabbricato sia acquistato direttamente dall'impresa, quanto qualora l'impresa lo stia utilizzando in forza di contratto di ***leasing***. Come chiarito dalla R.M. n. 192/E del 27 luglio 2007 anche sotto questo profilo il *leasing* deve essere equiparato all'acquisto in proprietà: se il diritto di superficie ha durata limitata nel tempo, i canoni di *leasing* potranno essere interamente dedotti, senza necessità di operare alcuno scorporo. Se il diritto ha durata indeterminata si applicano le regole per l'indeducibilità precedentemente descritte.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA DETRAZIONE AL 36% ALLE LUCE DELLA RECENTE RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 167/07

La Finanziaria 2007 ha prorogato, ancora una volta, l'agevolazione fiscale prevista ai fini Irpef in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una detrazione d'imposta in misura pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, nel limite di € 48.000 per ciascuna unità immobiliare. Il beneficio spetta per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'art. 31 co. 1 della L. n. 457/78, e nello specifico se si tratta di lavori eseguiti su parti comuni per:

a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento;
d) ristrutturazione edilizia.

Mentre spetta solo nel caso di interventi di cui alle lett. b), c) e d) e qualora i medesimi interventi siano eseguiti sulle singole unità. Dal 1° ottobre 2006 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione (pari a € 48.000) e deve intendersi riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi di recupero a prescindere dal numero degli aventi diritto alla detrazione. In caso di comproprietà di un immobile, pertanto, il limite di € 48.000 dovrà essere diviso tra i comproprietari stessi. Sempre per effetto delle modifiche da ultimo apportate a decorrere dal 1 ottobre 2006, a pena di decadenza dell'agevolazione, è stato previsto l'obbligo dell'indicazione in fattura dell'importo della manodopera impiegata per eseguire gli interventi agevolabili.
Con R.M. n. 167/E del 12 luglio 2007, a seguito di un'istanza di interpello l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti sul beneficio fiscale in oggetto:

Limite complessivo di spesa per le diverse unità Il coniuge convivente del proprietario dell'immobile, a condizione che sostenga effettivamente la spesa, e il proprietario stesso hanno diritto alla detrazione del 36% nel limite complessivo di € 48.000. Qualora l'onere delle stesse non sia stato sopportato in uguale misura il citato limite andrà suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto.
Limite di spesa autonomo per le parti comuni, il concetto di "parti comuni" richiede la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un immobile a destinazione abitativa e delle relative pertinenze non potrà considerarsi un autonomo limite per gli interventi eseguiti sulla parti comuni ovvero sulle pertinenze. Le spese di intervento sostante sull'immobile in questione, pertanto, avranno un limite complessivo di € 48.000.
Fattura d'acconto con indicazione del costo della manodopera, Non costituisce causa di decadenza dal beneficio la mancata indicazione nella fattura di acconto il costo della manodopera. Resta l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera nella fattura emessa a titolo di saldo, nella quale si dovrà fare riferimento al costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori.
Adempimenti per fruire della detrazione Il coniuge convinte col titolare dell'immobile per fruire delle detrazioni, non è obbligato ad inviare nessuna preventiva comunicazione in quanto è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modulo e che il contribuente che non lo ha trasmesso deve indicare il codice fiscale di chi vi ha provveduto, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: *PRIVACY* PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto una Guida Pratica per gli adempimenti in materia di *privacy* indirizzata alle piccole e medie imprese. La Guida si propone di fornire all'imprenditore uno strumento utile per assolvere al meglio gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, attraverso indicazioni sintetiche, procedure semplificate ed una *check list* (che si allega), grazie alla quale verificare eventuali criticità all'interno dell'azienda.
Del resto anche per piccole realtà imprenditoriali una maggiore attenzione per la protezione della *privacy* può voler dire anche maggior efficienza e maggior fiducia da parte di consumatori ed utenti, traducendosi in un ottimo, oltre che necessario, investimento.

Trattamento

Dati Personali	✓ Informazioni riferibili a soggetti identificati o identificabili (clienti, fornitori ecc.). ✓ I dati devono essere pertinenti, non eccedenti le finalità legittime per cui sono raccolti, esatti ed aggiornati.
Operazioni di trattamento	✓ Raccolta,comunicazione o diffusione di dati personali.

Soggetti che effettuano il trattamento

Soggetti	Caratteristiche
Titolare	– E' il soggetto che esercita il potere decisionale autonomo all'interno dell'azienda, scegliendo finalità e modalità del trattamento. – Può essere sia una **persona fisica che giuridica.** – Ha il compito di attuare gli obblighi in materia. – Se lo ritiene necessario può designare uno o più responsabili, la cui attività è tenuto a vigilare.
Responsabile	– Figura **facoltativa.** – Possono essere più di uno. – La designazione va fatta con atto scritto, nel quale vanno indicati specificatamente i compiti che gli sono affidati. – Si possono scegliere persone fisiche od organismi. – Garantisce il pieno rispetto delle disposizioni, su indicazione del titolare.
Incaricati	– E' obbligatorio nominarli (ne basta uno per ogni unità organizzativa). – Sono solo **persone fisiche.** – Effettuano materialmente le operazioni di trattamento. – Devono attenersi ad istruzioni scritte. – Operano sotto la diretta autorità del titolare.

Notificazione al Garante

E' la dichiarazione con cui, prima di iniziare, si rende noto al Garante l'esistenza di un'attività di raccolta e utilizzazione di dati personali.

Si effettua esclusivamente utilizzando l'interfaccia sul sito web dell'Autorità Garante.

Le piccole realtà produttive non sono generalmente tenute a questa notificazione, dato che il trattamento di dati al loro interno è solitamente relativo solo a propri clienti e fornitori.

Sussiste invece l'obbligo nei seguenti particolari casi di trattamento.

Trattamenti che devono essere notificati	– Dati registrati in banche dati apposite relativi alla **solvibilità economica** (non vi rientrano quindi gli inadempimenti dei clienti). – Dati **genetici, biometrici** o che indicano la posizione geografica di cose o persone (es. sistemi GPS). – Dati utilizzati per creare un **Profilo**, analizzare scelte o consumi. – Dati raccolti ai fini di **selezione del personale per conto terzi.** – Dati sensibili utilizzati per **sondaggi.**

Informativa

COS'È	– Ha lo scopo di rappresentare a coloro di cui si trattano i dati le caratteristiche del trattamento stesso. – Deve essere fatta **con chiarezza ed in modo sintetico.** – E' possibile inoltre fornirla anche **oralmente.** – E' possibile fare istanza al garante per ottenere ulteriori semplificazioni. – E' possibile fare istanza al garante per essere esonerati parzialmente o totalmente. – Non è necessaria se il trattamento è fatto in base ad un obbligo di legge o in sede giudiziaria.
CONTENUTO	– Finalità e modalità del trattamento. – Conferimento obbligatorio o facoltativo. – Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. – Soggetti a cui i dati possono essere comunicati. – Diritti riconosciuti all'interessato. – Indicazione del Titolare e, se designato, del Responsabile del trattamento.
TEMPISTICA	– Va resa sempre prima delle operazioni di trattamento. – Se i dati sono reperiti presso terzi va resa al momento della registrazione. – E' necessario fornirla all'inizio ma non è necessario ripeterla ogni volta che si ha contatto con l'interessato.

Consenso

Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati deve essere rilasciato solo in casi specifici, oltre che nel caso di trattamento di dati sensibili (es. origine razziale, etnica, religione, opinioni politiche, stato di salute, orientamento sessuale, ecc.).Il consenso dovrà essere **libero, specifico e informato**.

L'art. 24 del Codice *Privacy* specifica comunque i casi in cui non è necessario ottenerlo, casi che riguardano da vicino il mondo delle PMI.

Casi in cui non è necessario il consenso	– Trattamento effettuato in fase contrattuale o precontrattuale. – Trattamento effettuato per un obbligo legale. – Dati provenienti da registri od elenchi pubblici. – Dati relativi allo svolgimento di attività economiche.

Sicurezza
Il Codice *Privacy* prescrive un generale obbligo di adottare idonee misure di sicurezza, in modo da evitare la perdita di dati o l'accesso non autorizzato agli stessi.
E' il titolare che deve occuparsene avvalendosi eventualmente di un responsabile.
Il DPS, Documento Programmatico di Sicurezza, deve essere redatto solo in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici.

Trasferimento in Paesi terzi
Le norme relative al trasferimento dei dati in Paesi terzi riguardano essenzialmente i flussi verso paesi fuori dall'Unione Europea, che invece ha adottato normative specifiche.
Il trasferimento di dati in Paesi terzi è consentito in varie ipotesi, tra cui quando sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto, e, sempre, quando è autorizzato dal Garante a fronte di adeguate garanzie di sicurezza.

Doveri del titolare e diritti dell'interessato
Se l'interessato esercita il proprio diritto di accesso ai dati ai sensi dell'art. 7 Codice *Privacy*, il titolare (o il responsabile) deve fornire riscontro entro quindici giorni dalla richiesta. Ricordiamo che i diritti dell'interessato devono obbligatoriamente essere contenuti nell'informativa.
In caso di omesso o incompleto riscontro, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o al Garante.

Diritti di accesso	Contenuto
Diritto di Ottenere	– Conferma dell'esistenza dei propri dati. – Indicazione dell'origine dei dati. – Informazioni generali (vedi contenuto dell'informativa). – Aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati. – Cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.
Diritto di Opporsi	– Al trattamento dei dati per motivi legittimi, anche se pertinenti allo scopo della raccolta. – Al trattamento dei dati per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta, comunicazione commerciale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

CHECK LIST DI VERIFICA DI EVENTUALI CRITICITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

	QUESITO	SÌ	NO
1	✓ È stata effettuata una valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali, anche sensibili, effettuate dall'impresa?	☐	☐
	✓ I dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che esatti e aggiornati?	☐	☐
	✓ Le persone fisiche che all'interno dell'impresa trattano dati personali sono state designate tutte quali "incaricate del trattamento"?	☐	☐
	✓ Sono state fornite a tutti gli "incaricati del trattamento" istruzioni scritte circa i propri compiti?	☐	☐
	✓ Se all'interno dell'impresa sono stati individuati soggetti che hanno ambiti di autonomia nel trattamento dei dati personali, sono stati designati per iscritto "responsabili del trattamento"?	☐	☐
	✓ Se fuori dell'impresa enti o persone fisiche trattano dati personali nel suo interesse, obbligati a seguirne le istruzioni (come accade per i casi di *outsourcing*), sono stati designati per iscritto quali "responsabili del trattamento"?	☐	☐
2	✓ Si è verificato, prima di intraprendere operazioni di trattamento, se l'impresa effettua i trattamenti da notificare al Garante?	☐	☐
	✓ Se sono intervenute modificazioni relativamente ai trattamenti già eventualmente notificati, è stato curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione?	☐	☐
	✓ Se cessano i trattamenti, ciò ha formato oggetto di specifica notificazione?	☐	☐
3	✓ È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso di essi?	☐	☐
	✓ È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso soggetti diversi dagli interessati stessi?	☐	☐
4	✓ Il trattamento dei dati personali è effettuato in presenza di uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice?	☐	☐
	✓ Se non ricorre uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice, è stato raccolto il consenso dell'interessato?	☐	☐
	✓ Se sono trattati dati sensibili è stato raccolto il consenso scritto degli interessati?	☐	☐
	✓ Se sono trattati dati sensibili, è stato verificato se il trattamento rientra tra quelli già autorizzati dal Garante con le autorizzazioni generali?	☐	☐
	✓ Se il trattamento di dati sensibili non rientra tra quelli previsti dalle autorizzazioni generali, è stata richiesta al Garante un'autorizzazione ad hoc?	☐	☐
5	✓ Sono state adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali?	☐	☐
	✓ Sono state adottate le misure minime di sicurezza previste per proteggere i dati personali?	☐	☐
	✓ Se sono trattati dati sensibili e giudiziari, è stato redatto, quando è necessario, il documento programmatico per la sicurezza e ne vengono osservate le previsioni?	☐	☐
	✓ Periodicamente, e comunque entro il 31.03 di ciascun anno, formano oggetto di rinnovata valutazione le misure di sicurezza individuate con il documento programmatico per la sicurezza?	☐	☐

6	✓ Se i dati personali trattati dall'impresa sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi (esterni all'Unione Europea e all'area economica europea), il trasferimento avviene: - in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 43 del Codice? *oppure* - verso uno dei Paesi che assicurano un livello adeguato di protezione (Svizzera, Argentina, Isola di Man, Baliato di Guernsey)? *oppure* - verso un'impresa statunitense che aderisce al *Safe Harbor*? *oppure* - in presenza di clausole contrattuali *standard* tra esportatore e importatore? *oppure* - in presenza di un'autorizzazione *ad hoc* da parte del Garante?	☐	☐
7	✓ In presenza dell'esercizio del diritto di accesso, è dato riscontro all'interessato secondo le modalità previste dalla legge?	☐	☐

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGENTI DI COMMERCIO E CASE MANDANTI: I CRITERI CONTABILI E FISCALI D'IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI

Il problema della corretta imputazione dei costi e dei ricavi derivanti da rapporti di agenzia deve essere analizzato sotto sue diversi profili:

1. Il primo riguarda la posizione dell'agente e si pone in termini di corretta individuazione del momento in cui tale soggetto deve assoggettare a tassazione le provvigioni maturate;
2. la seconda riguarda la casa mandante e, cioè, l'individuazione del momento in cui tale soggetto può dedurre dal proprio reddito le provvigioni maturate in capo all'agente medesimo.

Come vedremo, il comportamento della casa mandante con riferimento alle provvigioni dovute - solo in apparenza legato al trattamento dell'agente - deve invece essere correlato ai ricavi che la stessa casa mandante consegue dalla vendita dei propri prodotti.

I corretti criteri fiscali da utilizzare per imputare costi e ricavi - tanto per l'agente quanto per la casa mandante – sono tutt'altro che pacifici, e ciò alla luce della non chiara formulazione della disposizione civilistica contenuta nell'art. 1748 c.c. che regola l'insorgere del diritto alla provvigione.

Negli anni recenti tanto la giurisprudenza quanto la prassi ministeriale, nonché autorevole dottrina hanno affrontato la questione cercando di trovare soluzioni interpretative aderenti al nuovo disposto civilistico.

I recenti interventi sull'argomento
➲ Risoluzione Agenzia Entrate n. 115/E dell'8 agosto 2005
➲ Circolare Assonime n. 10 del 3 marzo 2006
➲ Risoluzione Agenzia Entrate n. 91/E del 12 luglio 2006

Le disposizioni del codice civile

Prima che fiscale, il problema dell'individuazione del periodo di competenza delle provvigioni, soprattutto sotto il profilo del ricavo per l'agente, è di carattere civilistico, e sorge dalla corretta interpretazione, in particolare, dei co. 1 e 4 dell'art. 1748 c.c. (nella versione novellata dal D.Lgs. n. 65 del 15 febbraio 1999, intervenuto in senso favorevole agli agenti).

Nella sua vecchia formulazione, il co. 1 dell'art. 1748 c.c. disponeva che "*l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione*", con tale espressione intendendosi il cosiddetto buon fine dell'affare per cui è intervenuta la mediazione.

Tale concetto era stato identificato, tanto dalla prevalente dottrina, quanto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2311 del 15 aprile 1982), nel momento del pagamento a favore del mandante da parte del suo cliente. La *ratio* normativa era quella di evitare che l'agente

promuovesse affari con clientela scarsamente affidabile, e ciò si otteneva appunto subordinando il diritto alla provvigione al pagamento da parte del cliente (del preponente).
Non conforme all'approccio descritto era la posizione dell'Amministrazione Finanziaria che, con la R.M. n. 934 del 26 maggio 1980, aveva affermato che il momento di insorgenza del diritto alla provvigione si identificava con quello in cui "*concluso il contratto tra committente e cliente, abbia luogo la fornitura che ne costituisce la prestazione, a nulla rilevando l'aspetto finanziario che regola la controprestazione del cliente*". In sostanza l'insorgere del diritto alla provvigione, sempre con riferimento alla vecchia disposizione civilistica, era individuato dall'Amministrazione Finanziaria in un momento precedente rispetto a quello rilevante secondo il codice civile.
Diversamente dal passato, l'attuale formulazione dell'art. 1748 c.c., al co. 1 stabilisce che:

> l'agente " *… ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento*". Al successivo co. 4, ancora, viene previsto che "*salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico*".

Muovendo dalle due disposizioni civilistiche ora richiamate, quindi, non si può nascondere che il diritto alla provvigione sembra poter sorgere, anche in funzione di specifici accordi definiti tra agente e preponente, in tre diversi momenti:
1. quello della conclusione del contratto tra preponente e suo cliente, essendo stata promossa dall'agente la conclusione di tale contratto;
2. quello dell'esecuzione della prestazione da parte del preponente, vale a dire la consegna della merce o la resa del servizio;
3. quello del pagamento al preponente da parte del cliente.

La questione, in dottrina, è ampiamente dibattuta e, tra tutte, anche per esigenze di sintesi, può essere utile ricordare la posizione di Assonime, portata dalla circolare n. 10 del 2006 che, pur in modo piuttosto cauto, porta a dire che la nuova disciplina va interpretata nel senso di introdurre un nuovo criterio generale, volto a riconoscere all'autonomia privata la possibilità di intervenire sul momento di insorgenza del diritto alla provvigione con apposite pattuizioni contrattuali.
In particolare, secondo Assonime, se la regola generale è quella di individuare il diritto alla provvigione al momento della conclusione del contratto, è pur sempre possibile che le parti decidano di posticipare la spettanza delle provvigioni ad un momento successivo, che potrebbe essere l'esecuzione da parte del preponente fino, e comunque non oltre, il momento del pagamento da parte del cliente[2].
Tuttavia, sul punto, non va trascurato un importante passaggio giurisprudenziale[3], che ha avuto modo di interpretare la norma come segue, fornendo la (corretta) chiave di lettura per coordinare il contenuto dei due commi dell'art. 1748:
- il momento di acquisizione del diritto alla provvigione è quello in cui l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti, quindi la conclusione del contratto;
- il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione, e fatta salva ulteriore deroga esplicita.

A questo punto, non dovendosi necessariamente condividere quanto affermato dalla Cassazione, ma comunque apprezzandone l'intervento, se non altro perché consente di fissare un criterio univoco, si può dire che lo spazio per la discussione civilistica si restringe di molto:

[2] Così Assonime: *"…la maturazione del diritto alla provvigione da parte dell'agente non avverrebbe – come accade in qualsiasi altro contratto a prestazioni corrispettive – con il compimento della prestazione d'agenzia, ma solo alla conclusione di una vicenda a formazione progressiva nella quale l'esecuzione della prestazione da parte dell'agente dovrebbe essere integrata, affinché il diritto alla provvigione venga ad insorgenza, dall'evento/adempimento del cliente/terzo*."
[3] Cassazione Sezione Lavoro, n. 5467 del 2 maggio 2000.

- per l'agente la provvigione matura alla conclusione del contratto;
- l'esecuzione da parte del preponente e il pagamento da parte del cliente sono due momenti cui si può ricollegare il solo aspetto finanziario del pagamento della provvigione, come detto già maturata.

E non è inopportuno ricordare che, a tale sentenza, si ispira l'Agenzia delle Entrate, visto che vi si riferisce nell'ultima delle risoluzioni richiamate.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Con la **R.M. n. 115/E del 2005** l'Agenzia, con riferimento alla nuova normativa, si è espressa una prima volta sul tema della corretta imputazione temporale delle provvigioni spettanti agli agenti di commercio e, in misura residuale, sulla disciplina applicabile al soggetto preponente. Anche in questo caso il punto di partenza è la corretta individuazione del periodo di competenza in cui l'agente deve imputare i ricavi a reddito e, così, a tassazione. Il riferimento normativo è, quindi, l'art. 109, co. 2, lett. b) del Tuir che afferma che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Della questione si è scritto molto, e qui ricordiamo solamente che, con questa risoluzione, l'Amministrazione si è resa disposta a riconoscere nel solo momento della conclusione del contratto l'effetto di far sorgere il diritto alla provvigione a favore dell'agente, attribuendo a quelli dell'esecuzione del contratto da parte di preponente e cliente, il solo effetto di regolazione dell'operazione dal punto di vista del pagamento.

Osserva, infatti, l'Agenzia, che, al momento della conclusione del contratto tra preponente e cliente, il compenso può ritenersi certo sia nell'esistenza che in relazione alla sua oggettiva determinabilità. Qualora il contratto preveda, affermano le Entrate, che *"la provvigione spetta all'agente sugli affari conclusi, eseguiti ed andati a buon fine,… per le somme realmente incassate dalla ditta mandante*", tale clausola servirà solo a fissare la data del pagamento della provvigione in relazione all'incasso delle somme dovute all'impresa preponente, ma non sarà idonea ad individuare, ai fini fiscali, il momento di ultimazione della prestazione dell'agente e il conseguente periodo d'imposta in cui le provvigioni maturate devono concorrere alla formazione del reddito imponibile dell'agente stesso.

Fin qui nessun problema, pur sempre nel presupposto di condividere il punto da cui parte l'Agenzia delle Entrate (la maturazione della provvigione si ha solo alla conclusione del contratto, il che è comunque una delle soluzioni possibili). Dove, in effetti, si è avuta la scivolata, è stato sulla questione dell'imputazione della provvigione come costo da parte del preponente. A tale proposito, infatti, la R.M. n. 115/E/05 ha affermato che, ai fini della deduzione del costo da parte dell'impresa preponente, il momento di conclusione del contratto (ultimazione della prestazione dei servizi d'agenzia) individua, ai sensi dell'art. 109, co. 2, lett. b) del Tuir, anche il periodo d'imposta in cui dette provvigioni concorrono come componente negativo alla formazione del reddito imponibile del mandante. A ribadire, quindi, che, secondo le Entrate, l'impresa preponente potrà procedere alla deduzione del costo per le provvigioni passive nello stesso esercizio in cui si stipula il contratto promosso dall'agente che corrisponde, come più volte detto, a quello in cui tale ultimo soggetto rileva il ricavo.

Questo secondo passaggio è stato oggetto di critica da parte di molti commentatori, nel presupposto che il preponente, se vuole rispettare correttamente il principio di competenza, integrato dal principio di correlazione tra costi e ricavi, dovrà rilevare il componente negativo non in funzione della conclusione del contratto, ma in funzione della consegna dei beni o della resa del servizio, in modo da correlare il costo per provvigioni al ricavo che da questo si è generato. E il problema, esistente in linea generale, si accentua in quelle situazioni in cui il contratto si conclude in un esercizio e la consegna o la prestazione avvengono nell'esercizio successivo.

In particolare, sul punto, può essere utile approfondire la questione richiamando ancora quanto argomenta Assonime, quando afferma che è evidente che l'impresa preponente deve imputare i ricavi nell'esercizio in cui è eseguita la consegna dei beni o reso il servizio al cliente/terzo. Quindi, affinché l'impresa preponente possa effettivamente imputare il costo per provvigioni nella determinazione del risultato economico e dell'imponibile fiscale, è necessario che sia rispettato anche il principio di correlazione con i relativi ricavi.

A questo punto occorre distinguere le due situazioni che si possono verificare in concreto, già accennate più sopra:

1. tanto la conclusione del contratto quanto l'esecuzione della prestazione da parte del preponente si verificano nel medesimo esercizio;
2. l'esercizio nel quale avviene la fornitura da parte del preponente è diverso (successivo) da quello in cui si verifica la conclusione del relativo contratto.

Nel caso di cui al punto *sub* 2, proprio l'esigenza di rispettare il principio di correlazione costi-ricavi, richiede che gli oneri per le provvigioni dovute agli agenti siano imputati al reddito, da parte dell'impresa preponente, nell'esercizio in cui si è eseguita la fornitura al cliente. Momento, questo, in cui, di fatto, maturano i ricavi dell'operazione. A conferma di ciò, la circolare n. 10/06 richiama il contenuto dei principi contabili nazionali nei quali si afferma, rispettivamente, che "*i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti*" **(principio OIC 11)**, e che *"le provvigioni … su vendite sono rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi"* **(principio OIC 19)**.

Sulla base di questo quadro, l'Agenzia delle Entrate è ritornata dunque sulla questione dell'imputazione delle provvigioni degli agenti di commercio, analizzando ora la questione essenzialmente dal punto di vista del preponente, è ciò, come detto, con la **R.M. n. 91/E del 12 luglio 2006**. L'Amministrazione ribadisce brevemente che, dal punto di vista dell'agente, il momento di imputazione della provvigione deve avere riguardo alla conclusione del contratto, a nulla valendo gli altri momenti costituenti elementi propri del rapporto complessivo, e ciò richiamando la sentenza della Cassazione citata in nota. Ma afferma, altresì, che quanto detto con la risoluzione del 2005 a proposito della posizione del preponente, non ha validità generale e, anzi, in ogni caso, che questo soggetto deve imputare il costo per provvigioni nell'esercizio in cui si rileva il ricavo di vendita, così aderendo alla tesi sostenuta da Assonime oltre che dalla totalità dei commentatori che avevano criticato il passaggio impreciso della risoluzione dello scorso anno.

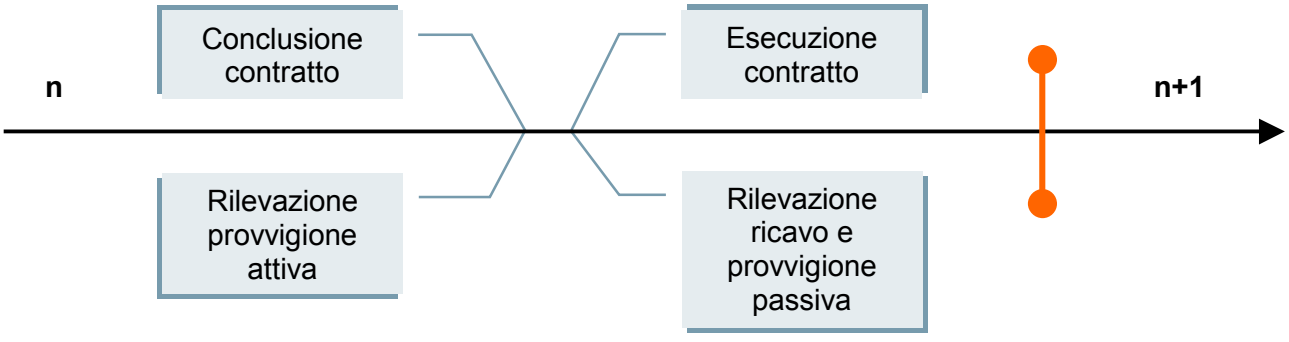
Conclusioni

Vi è sostanziale convergenza di opinioni sul fatto che il momento di rilevazione del ricavo per l'agente è da ricondurre alla conclusione del contratto tra preponente e cliente del medesimo, poiché proprio questo evento è l'obiettivo dell'attività di agenzia. Sono sostanzialmente irrilevanti i fatti che riguardano l'esecuzione del contratto, vale a dire la consegna del bene o la prestazione del servizio da parte del preponente ovvero il pagamento da parte del suo cliente.

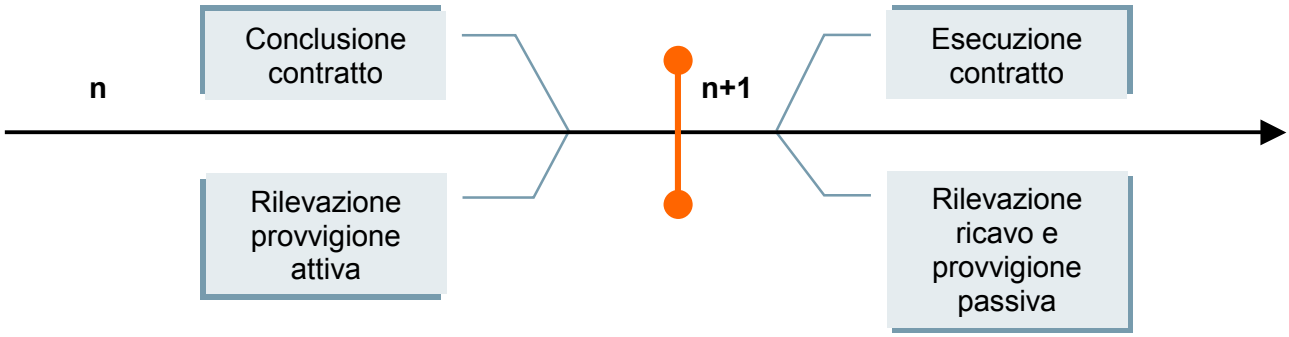
Dal punto di vista del preponente, il momento di rilevazione del costo per provvigioni è legato non tanto all'imputazione della provvigione attiva da parte dell'agente, quanto all'esecuzione del contratto, quindi al momento in cui si consegna la merce o si presta il servizio, il che può avvenire o nell'esercizio in cui si è concluso il contratto, o in un esercizio successivo.

Di seguito proponiamo delle schematizzazioni:

1. il contratto si conclude nell'anno n, e l'esecuzione si ha altrettanto nell'anno n; l'agente rileverà un ricavo per provvigioni attive come componente di competenza dell'anno n e il preponente rileverà un ricavo di vendita e un costo per provvigioni altrettanto nell'anno n.



2. Diversamente, se il contratto, concluso nell'anno n, ha esecuzione nell'esercizio n+1, l'approccio deve necessariamente cambiare. Infatti, non vi è dubbio che, se il contratto ha, ad esempio, ad oggetto una fornitura di merci, il preponente rileva il ricavo di vendita nell'esercizio di consegna o spedizione, quindi nell'esercizio n+1. E, per il principio di correlazione tra costi e ricavi – i costi vanno imputati all'esercizio nel quale sono imputati i ricavi conseguiti grazie al sostenimento di detti costi – il preponente dovrà rilevare il costo per provvigioni nell'esercizio n+1, poiché il ricavo di vendita, conseguito grazie al sostenimento del costo per provvigioni passive, è di competenza di detto esercizio.



A ribadire che è la situazione descritta in questo ultimo schema che era stata trattata dall'Amministrazione Finanziaria in modo non corretto sotto il profilo dell'applicazione del principio di competenza e di correlazione tra costi e ricavi, e poi rettificata con l'ultima risoluzione.
Per completezza, resta da affrontare la questione del trattamento contabile della provvigione dovuta all'agente da parte della casa mandante, quando l'esecuzione del contratto avvenga nell'esercizio successivo a quello di conclusione.
In nota Assonime ricorda che, appunto sotto il profilo contabile, la prassi, dal lato delle imprese preponenti, si va orientando nel senso di adottare due possibili metodi alternativi per realizzare tale differimento:
a) rilevare il costo per le provvigioni e sospenderne l'imputazione al conto economico fino a che non siano realizzati i corrispondenti ricavi;
b) rinviare *tout court* la contabilizzazione di tale costo all'esercizio in cui si manifestino i relativi ricavi.
Il caso *sub* b), quindi, non implica alcuna rilevazione contabile, diversamente dal caso *sub* a), che potrebbe essere trattato come segue:

- all'atto della maturazione della provvigione a favore dell'agente

Costi per provvigioni	a	Debiti vs. agenti

- in sede di chiusura del bilancio, visto che per il preponente il costo non è di competenza, lo si dovrà rendere irrilevante con la scrittura

Costi anticipati	a	Costi per provvigioni

- in sede di riapertura dei conti, si dovrà procedere all'imputazione per competenza del costo, con una scrittura speculare a quella appena vista

Costi per provvigioni	a	Costi anticipati

Seppur oggetto di condivisione da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché della dottrina maggioritaria, deve ritenersi che le soluzioni proposte presentano comunque un margine di incertezza nella misura in cui ricondurre il momento di maturazione del diritto alla provvigione a favore dell'agente, non sembra essere l'unica soluzione che deriva dall'art. 1748 c.c.. Non è quindi possibile escludere a priori ulteriori sollecitazioni al problema esaminato, soprattutto se dovesse farsi strada un diverso approccio civilistico alla questione.

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 agosto al 15 settembre 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Mercoledì 15 Agosto

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Giovedì 16 Agosto

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 agosto** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Lunedì 20 Agosto[4]

- **Versamenti Iva**

Scade lunedì **20 agosto**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio 2007 (codice tributo 6007) e per il secondo trimestre 2007 da parte dei contribuenti tenuti alla liquidazione con tale periodicità (codice tributo 6032).

[4] Con comunicato stampa del 1 agosto 2007 è stata confermata la proroga dei versamenti previsti nel periodo dal primo al 20 agosto che vengono unificato al 20 agosto 2007.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **20 agosto 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di luglio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di luglio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **20 agosto** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **20 agosto** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento II° rata contributi IVS 2007 Artigiani e Commercianti**

Scade il **20 agosto 2007** anche il termine per i versamenti relativi alla **II rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2007 da parte di artigiani e commercianti.

- **Persone fisiche che presentano Unico 2007**

Entro il **20 Agosto** deve essere effettuato il versamento della **terza rata** (con applicazione degli interessi dello 0,62%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio ma anche i soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007 in quanto non interessati dalla proroga (per tali soggetti gli interessi dovuti sono pari allo 0,97%).
Sempre entro il **20 Agosto** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2006 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della terza rata** avendo provveduto entro il 9 luglio a corrispondere la prima rata se soggetti agli studi di settore ovvero entro il 18 giugno se non soggetti ai medesimi. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

Entro il **20 agosto** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione da parte dei soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore e che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% (gli interessi dovuti sono pari al 0,47%). Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti

che potendosi avvalere della proroga hanno effettuato il versamento della prima rata entro l'8 agosto maggiorato dello 0,40% (in tal caso gli interessi dovuto sono pari allo 0,13%).
Sempre entro il **20 agosto** i soggetti Iva nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore che presentano la dichiarazione unificata e che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% possono effettuare il versamento della seconda rata del saldo Iva 2006 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con interessi dello 0,47%. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendosi avvalere della proroga hanno effettuato il versamento della prima rata maggiorato dello 0,40% entro l'8 agosto (in tal caso gli interessi dovuto sono pari allo 0,13%). Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **20 agosto 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la sesta rata del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **20 agosto** se soggetti agli studi di settore i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2007 e che hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007 devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **20 agosto,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03, avendo provveduto al versamento della prima rata entro il 9 luglio 2007. Gli interessi dovuti sono pari allo 0,62%. La scadenza riguarda anche i soggetti che non potendo beneficiare della proroga hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno senza alcuna maggiorazione (in tal caso gli interessi sono pari 0,97%).

Entro il **20 agosto** contribuenti nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento **della seconda rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 (gli interessi sono pari allo 0,47%). Sempre entro il **20 agosto** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, della seconda rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendo beneficiare della proroga hanno effettuato il primo versamento entro l'8 agosto con maggiorazione dello 0,40% (in tal caso gli interessi sono pari 0,13%).

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **20 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il versamento della prima rata tra il 19 giugno e il 18 luglio, con maggiorazione dello 0,40% effettuano il versamento **della seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi dello 0,47%. La scadenza riguarda anche i soggetti interessati dalla proroga che hanno effettuato il versamento della prima rata entro l'8 agosto 2007 che devono effettuare il versamento della seconda rata con interessi pari al 0,13%.

Entro il **20 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a cui si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno deciso di rateizzare l'importo delle tasse a partire dal 18 giugno senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento **della terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti devono effettuare il versamento della terza rata dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03. Gli interessi dovuti sono pari allo 0,97%. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio (per tali soggetti gli interessi dovuti sono pari allo 0,62%).

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **20 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno effettuano il versamento della prima rata entro il 16 luglio dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento **della seconda rata** con applicazione degli interessi da rateazione**.** Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03.

Entro il **20 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, possono effettuare il versamento in unica soluzione o quale prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 18 giugno con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Per effetto della proroga disposta al 20 agosto anche il termine del citato ravvedimento che scadrebbe il 17 agosto viene posticipato alla data odierna.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 agosto 2007** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di luglio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Giovedì 30 Agosto

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.08.2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Venerdì 31 Agosto

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che non sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti**

Il **31 agosto 2007** scade il versamento della **quarta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi annuali dello 0,50% per il periodo dal 18 giugno al 31 agosto 2007 (pari allo 1,20%). I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **terza rata** con interessi pari al 0,70% per il periodo 18 luglio – 31 agosto 2007.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti soggette agli studi di settore**

Il **31 agosto 2007** scade il versamento della **terza rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi annuali dello 0,50% per il periodo dal 9 luglio al 31 luglio 2007 (pari allo 0,85%). I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 10 luglio e l'8 agosto 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **seconda rata** con interessi pari al 0,37% per il periodo 10 luglio – 8 agosto 2007.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il 31 agosto si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMENS contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

Giovedì 6 Settembre

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di luglio**

Il **6 settembre 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Sabato 15 settembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

CCIAA DI BOLOGNA

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO E UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLE AZIENDE AGRICOLE

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna concede contributi a favore dell'aziende agricole per favorirne lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie informatiche orientate all'accesso alla banda larga.

BENEFICIARI

Il contributo è rivolto a tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che esercitano una delle attività previste dall'art. 2135 c.c., ossia:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività *connesse*, tenendo presente che, come definito dal bando, si reputano *connesse,* le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Per potervi accedere è inoltre necessario che l'unità operativa destinataria degli investimenti sia ubicata nel territorio di una delle Comunità Montane della provincia di Bologna, ad esclusione di Bazzano e Crespellano.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili esclusivamente i costi di ammontare complessivo superiore ad € 3.000,00, sostenuti a partire dal giorno di approvazione della graduatoria con cui verrà assegnato il presente contributo, connessi ai seguenti investimenti:

1. connessioni/collegamenti con tecnologia bidirezionale in banda larga (ADSL, *wireless*, fibra ottica e satellite);
2. analisi, progettazione e realizzazione di reti aziendali e interaziendali, ivi compresa l'acquisizione di software di rete, creazione di reti intranet ed extranet, gestione della sicurezza, incluse le spese di infrastrutture per la rete (*server*, *router*, cablaggi, ecc.);
3. progettazione, personalizzazione e acquisto di software funzionale all'attività aziendale, compresa la gestione della *privacy*;
4. progettazione e realizzazione di pagine *web* per promozione dell'attività aziendale e/o la vendita di prodotti attraverso la rete Internet, ivi incluse le spese di *hosting/housing* e registrazione domini;
5. formazione di personale interno per l'utilizzo del software aziendale e/o di siti internet/intranet;
6. acquisto di strutture informatiche (PC) a condizione che siano abbinate ad un investimento previsto da una delle cinque voci che precedono, che non rappresentino una mera sostituzione.

Non sono invece ammissibili i costi per:

- manutenzione e/o assistenza generica del *software*;
- acquisti effettuati con contratti di locazione finanziaria.

AGEVOLAZIONE

Verrà riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese complessivamente ammesse, al netto dell'Iva, per un importo massimo di contributo pari ad € 10.000,00.
L'ammontare massimo di contributo assegnabile a ciascuna impresa è limitato a € 10.000,00.

DOMANDA

Per accedere al presente contributo è necessario presentare domanda entro il 15 settembre 2007 utilizzando il medesimo modello di richiesta previsto dal Regolamento CCIAA per il riconoscimento del contributo a favore dell'"efficienza delle strutture agricole".

CCIAA DI BOLOGNA

AGEVOLAZIONI DESTINATE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE AZIENDE AGRICOLE

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna ha emanato un bando destinato al riconoscimento di contributi orientati a promuovere nuove e più aggiornate esperienze volte alla modernizzazione delle imprese agricole.

BENEFICIARI

La presente agevolazione è accessibile dalle imprese agricole che posseggono i requisiti riportati nella tabella sottostante, mentre non è riconoscibile alle imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari riportati nella Gazzetta Ufficiale C.E. C 244 dell'1/10/2004.

SOGGETTI FINANZIABILI	CONDIZIONI NECESSARIE PER ASSEGNAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
Microimprese e PMI così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 *(GUCE L 124 del 20/05/2003).*	Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA di Bologna, con la qualifica di impresa agricola.
	Svolgano una delle seguenti attività: • produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura); • trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli derivanti in misura prevalente da attività primaria condotta direttamente; • agriturismo che utilizza prodotti agricoli derivanti in misura prevalente da attività primaria condotta direttamente.
	Siano in possesso di partita Iva.
	Siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'agevolazione è destinata ai seguenti tipi di intervento di importo superiore ad € 6.000,00, realizzati, in data successiva all'atto di approvazione della graduatoria delle domande di contributo, nella sede o unità locale ubicata nella provincia di Bologna:

- Miglioramento delle strutture delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle stesse aziende agricole.
- Riconversione e riorientamento del potenziale di produzione agricola.
- Introduzione di nuove tecnologie e miglioramento della qualità dei prodotti.
- Diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative.

Saranno in particolare ammissibili le seguenti spese:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili destinati all'attività aziendale, ad esclusione dei terreni;
b) acquisto o il *leasing* con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
c) spese collegate agli investimenti di cui alle lett. a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Non saranno invece ammissibili semplici investimenti di sostituzione e non potranno essere assegnati aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero - caseari.

Qualora fosse interessata al contributo un'impresa attiva nella produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura), in base a quanto prescritto dal Regolamento CE n. 1857/06, pubblicato nella GUCE L 358 del 16/12/06, l'investimento per essere ammissibile dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

a) riduzione dei costi di produzione;
b) miglioramento e riconversione della produzione;
c) miglioramento della qualità;
d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

CONTRIBUTO

La CCIAA assegnerà un contributo a fondo perduto in conto capitale fino ad un massimo per azienda di € 30.000,00, calcolato secondo le seguenti percentuali:

- 50% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nei comuni appartenenti ad una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lett. a) punti i), ii) e iii) del Regolamento CE n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli artt. 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- 40% delle spese ammissibili negli altri casi.

DOMANDA

La domanda, deve essere presentata sulla base della modulistica del Regolamento reperibile sul sito www.bo.camcom.it/intranet/ALTRI-SERV/DIRITTO-AN/Adeguament/ e deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alla CCIAA di Bologna – Area Promozione economica e internazionalizzazione - Piazza della Mercanzia 4, 40125 Bologna, entro e non oltre il termine fissato ogni anno dalla Giunta camerale (farà fede la data del timbro postale), allegando:

- la relazione dettagliata sugli investimenti previsti;

- i preventivi di spesa dettagliati per l'acquisto di impianti e attrezzature e per l'acquisizione di servizi, nonché il computo metrico estimativo delle opere edili;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

CCIAA DI RIMINI
PREMI PER INVENZIONI

La Camera di Commercio di Rimini ha approvato un bando per l'attribuzione di premi a brevetti per invenzioni e modelli di utilità da parte di "inventori" della Provincia.

BENEFICIARI

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE AL BANDO	POSSIBILI CARATTERISTICHE, ALTERNATIVE, DEL SOGGETTO
"Inventori" della provincia di Rimini che abbiano utilizzato il brevetto come strumento giuridico di valorizzazione e protezione della propria idea innovativa.	Persona fisica residente in provincia di Rimini.
	Imprenditore individuale con sede nella provincia di Rimini (il numero degli addetti non deve essere superiore a 49).
	Società con sede legale nella provincia di Rimini (il numero degli addetti non deve essere superiore a 49).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammesse le domande di brevetto relative ad un'invenzione industriale o ad un modello di utilità, purché abbiano le seguenti caratteristiche:

- il brevetto sia stato depositato presso la Camera di Commercio di Rimini;
- il brevetto sia stato depositato nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet della Camera di Commercio;

Non saranno invece presi in considerazione ai fini del riconoscimento del presente contributo:

- i brevetti che non possono essere divulgati durante il periodo di segretezza d'obbligo (90 giorni dalla data del deposito);
- i brevetti che non possono essere resi accessibili al pubblico prima che siano decorsi 18 mesi dalla data del deposito, a meno che il richiedente non abbia dichiarato nella domanda di voler rendere accessibile al pubblico il brevetto.

PREMIO

La Camera di Commercio assegnerà 3 premi in denaro, che verranno erogati mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, la cui entità sarà rispettivamente di:

- € 5.000 al primo classificato;
- € 3.000 al secondo classificato;
- € 2.000 al terzo classificato.

e potrà individuare, tra i brevetti non premiati, un certo numero di essi oggetto di particolare menzione.

DOMANDA

La domanda, da presentarsi entro il 28 agosto 2007, deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso la Camera di Commercio di Rimini - Ufficio Brevetti e Marchi o scaricabile sul sito internet www.riminieconomia.it, firmata dal richiedente e potrà essere presentata a mano all'Ufficio Regolamentazione del Sistema Produttivo della Camera di Commercio di Rimini in Viale Vespucci, 58 oppure inviata con raccomandata A/R al medesimo indirizzo, tenendo presente che non verranno comunque accettate le domande spedite a mezzo raccomandata A/R che perverranno dopo 10 giorni dalla scadenza del termine.

APPROVATO IL DPCM
PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio scorso, sono state definite le modalità con cui deve essere effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili da parte della Commissione Europea.
Le procedure riportate dal Decreto devono essere applicate dalle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno l'obbligo di notifica delle agevolazioni stesse alla Comunità Europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato.
In particolare, è prescritto che venga fornita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a fronte dei seguenti aiuti (per i quali la Commissione Europea ha ordinato il recupero):

OGGETTO DEL REGIME DI AIUTI DI STATO	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro	a) D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/84, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. b) L. n. 407 del 29 dicembre 1990, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993. c) D.L. n. 108 del 29 marzo 1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 169/91, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione. d) D.L. n. 299 del 16 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 451/94, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali. e) Art. 15 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.
Esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. n. 142/90	a) Art. 3, co. 70, della L. n. 549 del 28 dicembre 1995, e art. 66, co. 14, del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, convertito dalla L. n. 427/93. b) Art. 9-*bis* del D.L. n. 318 del 1° luglio 1986, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 488/86, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.
Interventi urgenti in materia di occupazione	D.L. n. 23 del 14 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 81/03.
Aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002.	Art. 5-*sexies* del D.L. n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/03, che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, co. 1, della L. n. 383/01.

EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference S.p.a.

DIRETTORE RESPONSABILE
Michele Speciale

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via E. Fermi, 11/a – 37135 Verona

REDAZIONE
Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati e-mail:
circolari@euroconference.it

SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc..
Tel. 045/8201828 fax 045/502430
e-mail: info@euroconference.it

ABBONAMENTO ANNUALE 2007
Euro 150 Iva esclusa

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

STAMPA
Pubblicazione diffusa per e-mail

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1449 del 29 giugno 2001